

**ACCERTAMENTO****Riscossione: il pagamento mediante compensazione volontaria**

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il D.Lgs. 110/2024, di riordino del sistema della **riscossione**, è intervenuto, fra l'altro, sull'[articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973](#); norma che investe il **pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta**.

Prima delle modifiche **apportate dall'articolo 16, D.Lgs. 110/2024** – le cui disposizioni si applicano a decorrere **dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del MEF**, come stabilito dal comma 5, dello stesso [articolo 16, D.Lgs. 110/2024](#) – l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, **verificava se il beneficiario risultava iscritto a ruolo** e, in caso affermativo, **trasmetteva in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione** che aveva in carico il ruolo, mettendo a **disposizione dello stesso**, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Mef 1.2.1999 (cioè, la contabilità speciale per l'effettuazione dei rimborsi da conto fiscale), **le somme da rimborsare**.

Ricevuta la segnalazione, l'Agente della riscossione notificava all'interessato una **proposta di compensazione** tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, **sospendendo l'azione di recupero** ed invitando il **debitore a comunicare entro sessanta giorni se intendeva accettare tale proposta**.

In caso di consenso, l'Agente della riscossione **movimentava le somme e le riversava**, ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999](#), entro i limiti **dell'importo complessivamente dovuto** a seguito dell'iscrizione a ruolo.

In caso di **rifiuto** della predetta proposta (o di mancato tempestivo riscontro alla stessa), **cessavano gli effetti della sospensione** e l'Agente della riscossione comunicava, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, che **non aveva ottenuto l'adesione** dell'interessato alla proposta di compensazione.

All'agente della riscossione spettava, comunque, il **rimborso delle spese sostenute** per la notifica dell'invito, nonché' **un rimborso forfetario**.



Con le **novità apportate**, la procedura di compensazione volontaria **cambia volto**. Innanzitutto, occorre rilevare che è stato **fissato un limite alla compensazione** volontaria e **modificati gli inadempimenti**.

Infatti, solo in sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare **superiore a 500 euro comprensivi di interessi**, l'Agenzia delle entrate verifica **se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento**. In caso **affermativo**, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, **sulle contabilità speciali**, di cui all'articolo 3, comma 2, Decreto Mef 10.2.2011 (intestate agli agenti della riscossione ed aperte presso apposite sezioni di Tesoreria dello Stato), **le somme da rimborsare**.

In altri termini, al di là del limite fissato, la **verifica sugli inadempimenti del beneficiario** del rimborso viene effettuata sui pagamenti derivanti **dalla notifica di cartelle** e non più sull'esistenza dalle mere iscrizioni a ruolo. Inoltre, essendo stato pure modificato **l'articolo 20-bis, D.Lgs. 46/1999**, la compensazione volontaria investe **tutte le entrate iscritte a ruolo** dall'Agenzia delle entrate (e quindi anche in presenza di rimborsi ai fini delle imposte indirette), **nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono** dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

Rimane fermo il precedente procedimento: ricevuta la segnalazione, **l'Agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione** tra il **credito d'imposta** ed il **debito iscritto a ruolo**, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro **60 giorni se intende accettare tale proposta**.

In caso di accettazione della proposta, l'Agente della riscossione **movimenta le somme e le riversa**, ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999](#), **entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto** a seguito dell'iscrizione a ruolo.

In caso di **rifiuto della predetta proposta** (o di mancato tempestivo riscontro alla stessa), **cessano gli effetti della sospensione** e l'Agente della riscossione comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, che **non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione**. In tal caso, le somme – diversamente dal passato - restano a disposizione dell'agente della riscossione, **fino al 31.12 dell'anno successivo a quello di messa a disposizione**, per **l'avvio dell'azione esecutiva**.

Non saranno più dovuti il rimborso delle spese sostenute per la notifica della proposta di compensazione nonché il rimborso forfetario prima previsto.